

COMUNE DI VIADANA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 : Finalità
- Art. 2 : Funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni
- Art. 3 : Ambito di applicazione

TITOLO II° SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 4 : Delle occupazioni
- Art. 5 : Occupazioni di spazio pubblico con tavoli, sedie, veicoli in esposizione
- Art. 6 : Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari
- Art. 7 : Luminarie
- Art. 8 : Occupazioni di sede stradale - ponteggi e accantieramenti
- Art. 9 : Operazioni di svuotamento e spurgo dei pozzi neri
- Art. 10 : Atti vietati su suolo pubblico
- Art. 10 bis - Istituzione delle aree urbane da sottoporre a particolare tutela per esigenze di sicurezza urbana
- Art. 11 : Atti vietati nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o di uso pubblico

TITOLO III° NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO

- Art. 12 : Patrimonio pubblico e arredo urbano
- Art. 13 : Accesso alle strutture sportive pubbliche

TITOLO IV° NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI

- Art. 14 : Del decoro dei fabbricati, delle aree nonché di pertinenze e manufatti in genere
- Art. 15 : Sgombero neve
- Art. 16 : Nettezza del suolo pubblico
- Art. 17 : Abbandono rifiuti
- Art. 18 : Panni e tappeti su finestre e balconi

TITOLO V° TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA

- Art. 19 : Prevenzione incendi ed infortuni
- Art. 20 : Emissione di odori, gas, vapori e fumo
- Art. 21 : Detenzione di materiale infiammabile
- Art. 22 : Oggetti mobili su balconi, davanzali o in esposizione su suolo pubblico
- Art. 23 : Rami e siepi sporgenti sulla pubblica via
- Art. 24: Segnalazioni per verniciature
- Art. 25 : Lotta agli insetti nocivi o molesti

TITOLO VI° DELLA QUIETE PUBBLICA

- Art. 26 : Impianti di climatizzazione e condizionamento aria
- Art. 27 : Uso di cannoncini antigrandine e dissuasori sonori

TITOLO VII° POLIZIA ANNONARIA

Art. 28 : Commercio su area pubblica in forma itinerante e non : prescrizioni ed obblighi

Art. 29 : Esposizione dei prezzi

Art. 30 Inseadimento di sexy shops e riviste pornografiche

Art. 31 : Occupazione per esposizione di merce

Art. 32 : Accattonaggio e questue

Art. 33 : Raccolta fondi

Art. 34 : Raccolta di indumenti, stracci, carta ed altro da parte di Associazioni o Enti Benefici

Art. 35 : Suonatori ambulanti, girovaghi

Art. 36 : Distributori di carburante

Art. 36 BIS Orario di chiusura degli esercizi di vendita di alimenti e bevande mediante distributori automatici

TITOLO VIII° CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI O ADDOMESTICATI

Art. 37 : Custodia e tutela degli animali

Art. 38 : Circolazione dei cani

Art. 39 : Volatili

Art. 40 : Divieto di introduzione animali nei locali di produzione, vendita e somministrazione di generi alimentari o altri luoghi pubblici individuati dall'Amministrazione

TITOLO IX° ATTIVITA' AGRICOLE E TENUTA GIARDINI

Art. 41 : Concimazioni e diserbanti

Art. 42 : Pulizia fossati

TITOLO X° SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art. 43 : Spettacoli viaggianti

Art. 44 : Carovane

TITOLO XI° SANZIONI

Art. 45 : Sanzioni

Art. 46 : Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ed obbligo di sospendere una determinata attività

Art. 47 : Sequestro cautelare e sanzione accessoria della confisca amministrativa. Custodia delle cose

Art. 48 : Abrogazioni ed entrata in vigore

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni, e di tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e del patrimonio pubblico.
2. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 : Funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni

1. Le funzioni amministrative relative alla materia " polizia urbana " concernono le attività di polizia amministrativa nelle materie che, specificatamente trasferite, attribuite o delegate al Comune, si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale, ed in armonia con la vigente normativa sull'ordinamento degli enti locali.
2. Della vigilanza sull'applicazione del presente regolamento sono incaricati i componenti del Corpo di Polizia Locale, gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 13 della legge 24.11.1981 n. 689 e i dipendenti dell'Amministrazione Comunale incaricati per legge, per funzione o per delega dei predetti controlli.
3. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla L. 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.
Ai sensi dell'art.16 della L.689/81 la Giunta comunale con apposita deliberazione, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, potrà stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.
4. Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 3 : Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché nelle aree private ad uso pubblico, salvo diversa disposizione.

TITOLO II° SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 4 : Delle occupazioni

1. Per spazio pubblico, ai fini del presente regolamento, deve intendersi quello costituito da spazi ed aree pubbliche comunali, nonché da aree private ad uso pubblico.
2. E' vietato qualsiasi utilizzo dello spazio pubblico che ne limiti la fruibilità alla collettività, salvo che esso non sia debitamente autorizzato o concesso.
3. Fatta salva l'applicazione del codice della strada e del suo regolamento di esecuzione, qualsiasi occupazione di spazio pubblico deve essere effettuata in modo tale da non occultare cartelli, lanterne semaforiche, fari d'illuminazione, quadri della pubblica affissione e quant'altro sia destinato alla pubblica visibilità.
4. L'interessato ha l'obbligo di tenere, nel luogo ove è effettuata l'occupazione, la relativa autorizzazione o concessione, e di mostrarla a richiesta degli organi di vigilanza.
5. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e, nei casi previsti dai commi 2 e 3, l'obbligo della cessazione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 5 : Occupazioni di spazio pubblico con tavoli, sedie, veicoli in esposizione

1. L'autorizzazione ad occupare spazio pubblico con tavoli, sedie e similari da destinare alla

- somministrazione può essere concessa ai soli pubblici esercizi come definiti dalla L.R. n. 30/2003. Sull'area pubblica in questione è da considerarsi valida l'autorizzazione a somministrare alimenti e bevande rilasciata al titolare del pubblico esercizio richiedente l'occupazione di suolo pubblico.
2. L'Amministrazione comunale, in ogni caso, qualora vi si oppongano ragioni di viabilità e sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse, può negare o revocare l'autorizzazione.
 3. Il rilascio delle autorizzazioni per occupazioni con tavoli e sedie destinate alla somministrazione di alimenti e bevande, è subordinato alla presentazione della domanda da parte dell'interessato al Comune mediante apposita modulistica reperibile presso l'ufficio addetto o presso lo Sportello Servizi.
 4. E' sempre richiesta l'autorizzazione ad occupare spazio pubblico per l'esposizione di veicoli ai fini propagandistici o pubblicitari, per la propaganda elettorale e per banchi di beneficenza, da rilasciarsi entro il giorno successivo non festivo, dalla presentazione della domanda.
 5. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 nonché nei casi previsti dai commi 3 e 4, l'obbligo della sospensione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
 6. La violazione alle prescrizioni previste nel provvedimento di autorizzazione comporta una sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 6 : Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Ufficio Vigilanza almeno 10 giorni prima, la collocazione di striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lett. c, negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi e i pali di sostegno mediante legature a condizione che gli stessi non siano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà e pericolosità. Le strutture dell'illuminazione pubblica comunale possono essere utilizzate solo previa autorizzazione dell'Ufficio tecnico competente.
3. E' sempre vietato, collocare ganci, attacchi e supporti sulle colonne dei portici, sulle facciate degli edifici pubblici e dei palazzi, oltre che sulle costruzioni monumentali.
4. Gli striscioni, addobbi, drappi e similari posti trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e a mt. 4,00 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi senza creare pericolo per la circolazione.
5. Entro 15 giorni dal termine della manifestazione, addobbi, striscioni e drappi devono essere rimossi.
6. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
7. La violazione alle disposizioni del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Le altre violazioni comportano l'applicazione di una sanzione da € 25,00 a € 150,00 nonché l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 7 : Luminarie

1. La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è soggetta a preventiva denuncia di inizio attività da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione o iniziativa, ai sensi dell'art. 110 del R.D. 6.5.40 n° 635.
2. Chiunque sia incaricato dei lavori è tenuto a presentare all'Ufficio competente o allo Sportello Servizi, una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche

dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. Alla dichiarazione deve essere allegata copia dell'avvenuta stipula della polizza responsabilità civile. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati .

3. Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e mt. 3.50 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi. Eventuali deroghe alle suddette misure possono essere rilasciate dall'ufficio tecnico solo nel caso di collocamento di luminarie sotto le volte dei portici.

4. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6.

5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamento, sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

6. Entro 60 giorni dal termine della manifestazione, le luminarie devono essere rimosse.

7. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 nonché l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi e, nel caso previsto dal comma 2, anche l'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 8 : Occupazioni di sede stradale – ponteggi e accantieramenti

1. Chi esegue, su spazio pubblico, o d'uso pubblico, lavori di qualsiasi genere che producano schegge, polveri o altri detriti, deve provvedere a recintare con reti e teli protettivi l'area e adottare qualsiasi altro accorgimento idoneo ad impedire danno o molestia a cose e persone. In particolare la movimentazione e l'accumulo dei materiali da costruzione che, per loro natura, possono dare origine a diffusione di polvere o ad insudiciamento dell'area circostante, deve avvenire adottando accorgimenti idonei ad evitare che ciò accada (coperture, confinamento, bagnatura ecc.).

2. In particolare, è vietato gettare dall'alto di ponteggi o edifici su pubblica via o luoghi di pubblico passaggio materiali residui di demolizioni o rottami. Tali operazioni devono eseguirsi utilizzando appropriati metodi atti ad evitare pericolo a persone cose e animali, nonché spandimento di polveri.

3. Gli accantieramenti allestiti nel centro storico devono essere recintati per un'altezza minima di due metri dal suolo con opportune barriere che impediscano la dispersione di polveri e detriti, con la realizzazione di struttura in rete elettrosaldata autoportante rivestita in tela coprente e di impedire il facile accesso soprattutto ai minori;

4. Qualora venga ad essere occupato il marciapiede o comunque un'area destinata al transito dei pedoni, oltre a quanto prescritto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di creare degli scivoli o comunque di adottare accorgimenti per evitare di creare barriere architettoniche, e di impedire il facile accesso soprattutto ai minori.

5. Qualora le dimensioni della strada non permettano di occupare un area di cantiere di dimensioni tali da evitare la caduta di detriti sulle aree pubbliche dalle facciate sarà obbligatorio il posizionamento di "Parasassi" posto sopra la sommità della recinzione di cantiere sporgente almeno 120 cm. dalla recinzione.

6. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00 e, nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo della sospensione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 9 : Operazioni di svuotamento e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo di pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate ed autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi e gli odori.

2. Tali operazioni, salvo casi di emergenza, devono eseguirsi nel centro storico dalle ore 8.00 alle ore 9.30, dalle ore 13.00 alle ore 16.30 o dalle ore 20.00 alle ore 22.30. Eventuali deroghe possono essere concesse dall'Ufficio Tecnico, per motivate esigenze di carattere igienico-sanitario.

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e, nel caso previsto dal primo comma, l'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 10 : Atti vietati su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:

- a) lavare i veicoli;
- b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, arrecare danno o molestia a persone, cose o animali, o imbrattare immobili e cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere (inchiostro simpatico, farina e similari);
- c) distribuire cibo a volatili ed altri animali, derogando a tale divieto unicamente i punti di alimentazione eventualmente autorizzati e controllati dalle autorità competenti;
- d) abbandonare o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
- e) il campeggio o l'attendimento fuori dalle aree eventualmente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio comunale, di effettuare lo scarico fuori dalle predette aree;
- f) lo scarico di acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private nelle caditoie poste nelle aree pubbliche;
- g) gettare nelle fontane e vasche pubbliche rifiuti di qualsiasi genere o utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di animali, indumenti e simili;
- h) bivaccare, sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i forni, sulle gradinate di pubblici edifici e ovunque si rechi intralcio o disturbo;
- i) soddisfare le necessità fisiologiche;
- l) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- m) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche;
- n) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;
- o) spostare manomettere, rompere ed insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- p) collocare, affiggere o appendere alcunchè su beni pubblici senza preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico;
- q) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica, inferiate ed altri beni pubblici o anche privati posti con libero accesso da suolo pubblico, nonché legarsi o incatenarsi agli stessi;
- r) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- s) Imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, muri, porte, portoni, cancellate, infissi, anche di edifici privati su pubblica via;
- t) gettare rifiuti per terra o fuori dagli appositi cestini.
- u) lanciare o disperdere o gettare volantini o altro materiale divulgativo e pubblicitario che, disseminato per la città al di fuori delle cassette postali o non correttamente smaltito nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata, comprometta la pulizia della stessa o l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani; il divieto riguarda anche il deposito di qualsiasi materiale pubblicitario su finestre, soglie, marciapiedi, autoveicoli, cestini di bicicletta ed altri luoghi fuori dalle cassette postali o non correttamente smaltito nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata.

2. La violazione alle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), f), h), i), l), m), q) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività. La violazione alle lett. d), e), g), n), o), p), r), s), t) e u) comporta una sanzione da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 10 bis – Istituzione delle aree urbane da sottoporre a particolare tutela per esigenze di sicurezza urbana

1. In attuazione dell'art. 9 della Legge 18 aprile 2017, n. 48, convertito con modificazioni dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, sono individuate, nel territorio comunale di Viadana, le seguenti aree urbane da sottoporre a particolare tutela, in cui trovano applicazione le misure previste dal medesimo articolo, ivi comprese le sanzioni amministrative e i provvedimenti di allontanamento:
 - Plessi scolastici: Istituto Superiore "Ettore Sanfelice" (sedi di via Sanfelice, Vanoni e P.le della Libertà); Istituto Comprensivo "Parazzi" (sedi di via Piave e Don Eugenio Mazzi);
 - Musei: Museo MuVi (via Manzoni);
 - Aree verdi pubbliche: Parchi pubblici siti in via Sanfelice, via Al Ponte, via Galvani, Villa del Veneziano, via Solazzi;
 - Presidi Sanitari: Casa di Comunità (sita in via L. De Gasperi).
2. Ai fini dell'applicazione delle misure previste dal presente articolo, si considerano parte integrante delle aree oggetto di tutela anche le pertinenze poste entro un raggio di 200 metri dal perimetro esterno dei luoghi sopra individuati.
3. Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare periodicamente l'elenco delle aree oggetto di particolare tutela, anche in base a nuove esigenze di sicurezza, alle segnalazioni delle forze dell'ordine, e al mutare delle condizioni socio-ambientali del territorio.

Art 11 : Atti vietati nei parchi urbani, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o di uso pubblico

1. Nei parchi, nelle aree verdi attrezzate, nei giardini pubblici o di uso pubblico sono vietati, oltre agli atti elencati nell'articolo precedente, i seguenti atti:

- a) circolare con ciclomotori, motocicli ed altri veicoli a motore, condurli in qualsiasi modo all'interno ed ivi abbandonarli in sosta, fatti salvi i veicoli delle Forze di Polizia, i mezzi di soccorso e di emergenza, i mezzi autorizzati alla manutenzione, le carrozzelle per invalidi nonché i mezzi appositamente autorizzati dalla Polizia Locale;
- b) transitare, cavalcando animali o usando veicoli a trazione animale, salvo preventiva autorizzazione della Polizia Locale;
- c) collocare, ancorare o in qualsiasi modo affiggere alle piante ed alle strutture cartelli, manifesti o altro materiale, salvo autorizzazione dell'Ufficio Tecnico;
- d) asportare esemplari di arbusti o piante da fiori o comunque arrecare in qualsiasi modo danni alle piante, ai cespugli, ai fiori ed al manto erboso;
- e) accendere fuochi;
- f) abbandonare oggetti taglienti o comunque pericolosi;
- g) utilizzare senza averne titolo le strutture da gioco riservate ai bambini sino ai 12 anni o a particolari categorie di età o comunque farne un uso improprio;
- h) tenere comportamenti e svolgere attività che, anche se non richiamate nel presente articolo, impediscano alla collettività di fruire liberamente delle attrezzature collocate nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o ad uso pubblico;
- i) collocare attrezzature, strutture e piante comunque non autorizzate dal Comune;
- l) calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi;
- m) procurare molestie alla fauna sia staziale che migrante.

2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 e nei casi di cui alle lett. a) b) e) g) e h) l'obbligo della cessazione dell'attività. Nei casi di cui alle lett. c) d) f) e i) si applica la sanzione accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

TITOLO III° NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO

Art. 12 : Patrimonio pubblico e arredo urbano

1. Per arredo urbano si intende tutto ciò che viene utilizzato al fine di valorizzare e/o migliorare esteticamente o comunque rendere migliore la fruibilità dello spazio urbano.
2. Salvo quanto previsto dagli articoli 635, 639 e 733 del codice penale, è vietato compiere atti i quali arrechino in qualsiasi modo danno ai beni del patrimonio pubblico e all'arredo urbano. E' altresì vietato spostare i predetti dal luogo di originaria ubicazione.
3. E' inoltre vietato accedere alle aree interne delle proprietà comunali, quando l'accesso sia espressamente vietato da segnaletica; possono essere esclusi da tale divieto le persone con gravi difficoltà motorie o che comunque comprovino particolari necessità.
4. La sosta dei veicoli è vietata su aree pubbliche verdi o aree attrezzate con giochi , nonché nelle aiuole comunali, fatta eccezione per i mezzi di servizio comunali o autorizzati dall'Ufficio Tecnico.
5. La violazione alle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 nonché delle sanzioni accessorie

della cessazione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 13: Accesso alle strutture sportive pubbliche

1. Sono vietati l'ingresso e l'uso delle strutture sportive pubbliche e delle aree di sua pertinenza, se non accedendo dalla biglietteria e con l'autorizzazione del personale responsabile, fatto salvo quanto eventualmente previsto con convenzioni o concessioni d'uso.
2. Oltre alla sanzione principale, chiunque violi il precedente comma deve essere immediatamente allontanato dall'impianto.
3. La violazione alle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 nonché delle sanzioni accessorie della cessazione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

TITOLO IV° NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI

Art. 14 : Del decoro dei fabbricati, delle aree nonché di pertinenze e manufatti in genere

1. Fatto salvo quanto dettato dal regolamento comunale edilizio e quanto dettato dall'art. 677 del C.P., i proprietari hanno l'onere di mantenere in stato di efficienza e decoro le facciate degli edifici nonché porte, inferriate, serrande, infissi, grondaie, elementi aggettanti e recinzioni di aree o immobili che si affaccino su pubblica via o siano da essa visibili. Gli immobili sfitti devono essere altrettanto mantenuti in stato decoroso e ben chiusi evitando l'accesso ad estranei: nel caso di negozi sfitti con vetrine, l'obbligo di mantenimento dello stato di decoro riguarda anche la parte visibile interna se non è stato provveduto ad un adeguato oscuramento delle vetrate.
2. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo possa derivare dallo stabile stesso: qualora il pericolo consista nella caduta di elementi dell'edificio dall'alto, i suddetti soggetti devono provvedere al transennamento dell'area sottostante.
3. I proprietari, locatari o concessionari sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici e hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri ecc.
4. I proprietari, locatari o concessionari, compreso Amministratori Condominiali, sono responsabili della conservazione e pulizia delle parti degli edifici sulla pubblica strada o su portici di pubblico passaggio, compreso la pulizia e sanificazione della pavimentazione e l'asportazione di graffiti e imbrattamenti, di manifesti e volantini abusivi.
5. La violazione alle disposizioni del comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. Per la violazione delle altre disposizioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00. E' sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 15 : Sgombero neve

1. I proprietari, o amministratori o conduttori di edifici a qualunque uso destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede, ove esistente, confinante con le rispettive proprietà, in modo da consentire almeno il transito ai pedoni.
2. Gli stessi devono tempestivamente transennare i ghiaccioli formati su gronde, balconi, terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti, per scivolamento (oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze), su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato accumularla a ridosso dei cassonetti di raccolta rifiuti; la neve ammassata non può essere successivamente sparsa sulla strada.

5. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 16 : Nettezza del suolo pubblico

1. Se nel caricare, scaricare o trasportare merci o materiali di qualsiasi specie, il suolo pubblico rimane ingombro o sporco, le persone interessate al carico, allo scarico od al trasporto, devono provvedere immediatamente allo sgombrò e alla pulizia.

2. I titolari di negozi, bar, gelaterie, rosticcerie, produttori agricoli e simili, devono provvedere, a fine giornata, a raccogliere ed eliminare correttamente eventuali immondizie e rifiuti derivanti dalle rispettive attività e a non abbandonarli nelle immediate adiacenze degli ingressi degli esercizi stessi né in luoghi impropri, rispettando gli obblighi di raccolta differenziata.

3. E' fatto obbligo, a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e circostante.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 17 : Abbandono rifiuti

1. E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico e ad uso pubblico, anche demaniale, nelle adiacenze dei cestini portarifiuti collocati dentro e fuori dai centri abitati, nei fossati, sugli argini e loro scarpate e nelle aree golenali.

2. La violazione alle disposizioni del comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00. E' comunque sempre prevista la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 18 : Panni e tappeti su finestre e balconi

1. E' vietato scuotere, stendere e spolverare panni, tappeti o altro fuori da finestre o balconi che si affaccino su pubblica via o area soggetta a pubblico passaggio.

2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

TITOLO V° TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA

Art. 19 : Prevenzione incendi ed infortuni

1. Salvo quanto prescritto da normative specifiche, è vietato accendere fuochi o bruciare materiale di qualsiasi tipo, ad esclusione delle potature per accertati motivi fitosanitari. Tale facoltà è ammessa purchè sia rispettata una distanza superiore a mt. 150 da edifici o depositi di materiale infiammabile, nonché ad una distanza superiore a mt. 100 dalla sede stradale. È vietato in ogni caso quando il vento trasporti il fumo ed i residui della bruciatura sulla sede stradale, in modo da rendere pericolosa la circolazione veicolare.

2. I fuochi devono comunque sempre essere presidiati.

3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo e limitare la visibilità in modo tale da comportare rischio per la circolazione veicolare e ciclopeditone, è fatto obbligo di spegnerlo.

4. L'uso di bracieri e griglie non è consentito su aree pubbliche a meno che non si tratti di aree appositamente attrezzate.

5. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari, atti ad impedire che vi cadano persone, animali od oggetti.

6. La violazione alle disposizioni del comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. La violazione alle altre disposizioni comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00. E' sempre prevista la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 20 : Emissione di odori, gas, vapori e fumo

1. E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, nebulizzazioni, fumi e vapori nocivi o molesti. Per tutte le attività produttive, la produzione e diffusione di odori, gas, nebulizzazioni, fumi e vapori è subordinata al rispetto delle vigenti norme in materia di igiene sanità ed inquinamento atmosferico.

2. L'utilizzo sul territorio comunale di generatori autonomi di corrente alimentati con motore a scoppio, è consentito esclusivamente nei seguenti casi:

a) alimentazione elettrica di attrezzature e/o strumenti connessi allo svolgersi di manifestazioni di durata non superiore alle 24 ore; nei mercati e nelle fiere è consentito utilizzare sorgenti di energia elettrica purché nel rispetto delle normative vigenti in materia di inquinamento acustico ed atmosferico e purché le predette siano dotate di dichiarazione di conformità alle normative vigenti in materia;

b) alimentazione di soccorso di qualsiasi apparato elettrico, in caso di interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica;

c) ogni qualvolta lo consenta l'Ufficio Ambiente in deroga a quanto sopra, su specifica richiesta presentata dall'avente titolo, per comprovate esigenze.

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 21 : Detenzione di materiale infiammabile

1. E' vietato tenere accatastati allo scoperto legna, paglia e qualsiasi altro materiale infiammabile, nei cortili circondati da fabbricati per più di due lati, se non adottando le opportune cautele.

2. E' vietato costituire depositi consistenti di materiale infiammabile (legna, paglia, stracci, cartoni, combustibili ecc.) negli scantinati, nei garage e nei solai, salvo il rispetto della normativa vigente in materia prevenzione incendi.

3. Nei sotterranei delle abitazioni e nei cortili interni non è possibile detenere bombole di gas piene se non nel numero strettamente necessario per il riscaldamento o gli usi domestici degli inquilini del fabbricato.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 22 : Oggetti mobili su balconi, davanzali o in esposizione su suolo pubblico

1. Salvo il dettato dell'art. 675 c.p., gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio che si affacci su pubblica via, nonché esposti su area pubblica, devono essere adeguatamente assicurati contro il pericolo di caduta.

2. All'esterno di balconi o finestre è vietato lo stillicidio di qualunque liquido su suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio.

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e della sanzione accessoria della cessazione dell'attività .

Art. 23 : Rami e siepi sporgenti sulla pubblica via

1. I rami e le siepi, anche collocati nelle fioriere che si affacciano su area pubblica da proprietà private devono essere potati a cura dei proprietari o locatari, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio alla circolazione di pedoni e veicoli o venga occultata la segnaletica pubblica.

2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore a mt. 3.00, al di sopra del marciapiede e a mt. 5.50, se sporgenti sopra la carreggiata.
3. Le siepi e le piante, anche collocate nelle fioriere, ubicate in corrispondenza di curve e intersezioni, non devono precludere o limitare la visibilità alla circolazione stradale.
4. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi immediatamente qualora siano caduti su suolo pubblico, ed essere portati negli appositi luoghi autorizzati.
5. La violazione alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00. La violazione di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. E' prevista in ogni caso l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 24 : Segnalazioni per verniciature

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate, o a tinteggiare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 25 : Lotta agli insetti nocivi o molesti

1. Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
2. E' vietato altresì l'accatastamento all'esterno di contenitori scoperti (di ogni forma natura e dimensione) ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana .
3. Sono comunque fatti salvi specifici provvedimenti emanati in materia.
4. La violazione alle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00. E' sempre prevista l'applicazione della sanzione accessoria della cessazione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

TITOLO VI° DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 26 : Impianti di climatizzazione e condizionamento aria

1. L'installazione all'esterno degli edifici di impianti di climatizzazione è vietata sulle facciate degli edifici in tutto il centro storico. Nei restanti edifici è ammesso un solo impianto esterno per ciascuna unità abitativa e purchè si possa dimostrare che non vi sia altra possibilità di alloggiamento sul balcone, sul tetto o sul retro o fiancata dell'edificio.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00.

Art. 27 : Uso di cannoncini antigrandine e dissuasori sonori

1. Per l'utilizzo dei cannoni antigrandine si applica la normativa statale e regionale vigente previo rilascio di autorizzazione da parte dell'Ufficio Ambiente che disporrà, in base al contesto territoriale ed allo stato dei luoghi, eventuali prescrizioni del caso.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività .

TITOLO VII° POLIZIA ANNONARIA

Art. 28 : Commercio su area pubblica in forma itinerante e non : prescrizioni ed obblighi

1. Per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e non, occorre che si rispettino le seguenti prescrizioni:

- sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
- colui che effettua la vendita su aree pubbliche assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo;
- è vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa;
- è fatto obbligo a tutti gli operatori che per qualsiasi ragione siano autorizzati all'occupazione di suolo pubblico in occasione dei mercati, manifestazioni ed intrattenimenti pubblici o altre iniziative, nelle vie oggetto di lavori di riqualificazione, di posizionare al di sotto dell'automezzo utilizzato, apposito telo di plastica o similare, al fine di non danneggiare o sporcare con perdite di olio e quant'altro la pavimentazione in granito o porfido.

2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 29 : Esposizione dei prezzi

1. E' fatto obbligo, a tutti coloro che vendono merce al dettaglio, e la cui attività non risulti disciplinata dal decreto legislativo 31.03.98 n° 114, qualora espongano prodotti nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale di vendita o su area pubblica o sui banchi di vendita ovunque collocati, di indicarne il prezzo di vendita al pubblico, in modo chiaro e ben visibile, mediante l'uso di cartelli o altre modalità idonee allo scopo.
2. Qualora i prodotti esposti siano identici, è sufficiente l'uso di un unico cartello, tranne nel caso in cui la vendita sia organizzata con il sistema di vendita del libero servizio. In tale caso è obbligatoria l'esposizione del prezzo su tutte le merci esposte al pubblico.
3. Qualora i prodotti esposti siano alimentari, il venditore ha inoltre l'obbligo di indicare, con le modalità indicate dai commi precedenti, il prezzo per unità di misura.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 30 : Insediamento di sexy shops e riviste pornografiche

1. I sexy shops e gli altri esercizi che pongono in vendita materiale a contenuto pornografico, dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono insediarsi ad una distanza inferiore a mt. 300 da luoghi di culto, cimiteri, scuole ed insediamenti destinati all'educazione e svago di bambini e ragazzi. La distanza è calcolata in linea d'aria, fra i due punti più prossimi appartenenti alle distinte unità immobiliari.
2. Tutti i sexy shops o gli altri esercizi che vendono prodotti pornografici, sono tenuti a non esporre detti prodotti in luogo pubblico o visibile dall'esterno.
3. E' fatto divieto ai rivenditori autorizzati di esporre al pubblico o visibile dall'esterno riviste e videocassette pornografiche. All'interno del negozio queste devono essere posizionate in modo non facilmente visibile e consultabile da parte dei minori.

Art 31 : Occupazione per esposizione di merce

1. L'esposizione di merce su area pubblica o soggetta a pubblico passaggio, nel rispetto delle norme d'igiene urbanistiche e del c.d.s., è consentita per una profondità massima di metri uno e previo rilascio del prescritto titolo abilitativo, purchè sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
2. I generi alimentari (confezionati e non) devono essere collocati nel rispetto della normativa

igienico-sanitaria vigente.

3. Le occupazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate solo in orario di apertura dell'esercizio commerciale, dovendosi rimuovere le strutture alla chiusura dello stesso.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e, nel caso di cui ai commi 1 e 3, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso di cui al comma 2, si applica la sanzione accessoria della cessazione dell'attività svolta in contrasto con la normativa igienico-sanitaria vigente.

Art. 32: Accattonaggio e questue

1. E' vietato su tutto il territorio comunale l'accattonaggio e la questua, sia itinerante che con postazione fissa.

2. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 33 : Raccolta fondi

1. Le raccolte di fondi sono vietate su suolo pubblico tranne nel caso siano effettuate da organizzazioni appartenenti al volontariato o all'associazionismo o da rappresentanze politiche e sindacali regolarmente riconosciute; le stesse, tramite il loro presidente o responsabile, comunicano per iscritto alla Polizia Locale, almeno 48 ore prima della raccolta, i nominativi delle persone preposte ad essa. Nella comunicazione devono essere indicati la sede legale dell'organizzazione ed i dati anagrafici del presidente o responsabile.

2. Chi effettua la raccolta di fondi deve essere munito, oltre che di validi documenti personali di riconoscimento, anche di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'organizzazione, nonché di copia conforme all'originale del decreto di riconoscimento dell'organizzazione o documento equipollente.

3. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 34 : Raccolta di indumenti, stracci, carta ed altro da parte di Associazioni o Enti Benefici

1. La raccolta di materiali (indumenti, stracci, carta e simili) effettuata a scopo benefico ed umanitario su aree pubbliche può essere svolta esclusivamente da organizzazioni appartenenti al volontariato o all'associazionismo.

2. Qualora la raccolta sia affidata dalle suddette organizzazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega in originale, firmata dal responsabile dell'organizzazione promotrice.

3. Chi effettua la raccolta deve essere munito, oltre che dei validi documenti personali di riconoscimento, anche di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'organizzazione, nonché di copia conforme all'originale del decreto di riconoscimento dell'organizzazione o documento equipollente.

4. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 35 : Suonatori ambulanti e girovaghi

1. I suonatori ambulanti e gli esercenti i mestieri girovaghi, che provocano disturbo alla quiete pubblica, non possono rimanere nei pressi degli uffici pubblici, scuole, caserme, luoghi di culto, ospedali ed in altri luoghi dove possano recare disturbo a chi lavora, studia o necessita comunque di situazione di quiete, ovvero negli incroci e in tutte le situazioni in cui possano arrecare disturbo o intralcio alla viabilità.

2. Gli stessi non possono soffermarsi nello stesso posto per più di 60 minuti o sostare successivamente a meno di duecento metri dal luogo della sosta precedente. Nel centro storico, i suonatori ambulanti e gli esercenti mestieri girovaghi possono esercitare la propria attività, previo nulla osta rilasciato dalla Polizia Amministrativa (in cui potranno essere indicate

prescrizioni).

3. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 e la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 36 : Distributori di carburante

1. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori.

2. La violazione alla disposizione di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria della cessazione dell'attività sanzionata.

Art. 36 BIS : Orario di chiusura degli esercizi di vendita di alimenti e bevande mediante distributori automatici

Gli esercizi di vendita di alimenti e bevande mediante distributori automatici, presenti in tutto il territorio comunale, tutti i giorni dovranno osservare l'orario di chiusura al pubblico, come segue:

-orario invernale

dal 1 ottobre al 31 maggio dalle ore 23,00 alle ore 05,00 del giorno seguente;

-orario estivo

dal 1 giugno al 30 settembre dalle ore 24,00 alle ore 05,00 del giorno seguente.

La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.

In caso di reiterazione della violazione, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra due e sette giorni consecutivi;

TITOLO VIII° CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI O ADDOMESTICATI

Art. 37 : Custodia e tutela degli animali

1. Salvo il dettato dell'art. 672 C.P., i proprietari o i possessori di animali devono garantire le condizioni igienico sanitarie e di decoro del luogo in cui vivono e del vicinato, e vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo o danno al vicinato.

2. E' vietato:

- consentire che gli animali, con deiezioni o spargimenti di liquami sporchino i portici, i marciapiedi, gli spazi dei pubblici giardini o altri spazi pubblici in uso alla collettività; nel caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia, devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
- tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 4;
- lasciare vagare gli animali su aree pubbliche;
- esercitare l'apicoltura nel centro abitato;
- condurre a pascolare bestiame di qualunque genere lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade.

3. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Servizio di Polizia Amministrativa del Comune, che indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

4. Gli animali, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

5. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione

amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00. E' sempre prevista l'applicazione della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 38 : Circolazione dei cani

1. Sul suolo pubblico i cani devono essere condotti al guinzaglio. Per i cani di grossa taglia, è sempre obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, in qualunque luogo pubblico essi vengano condotti. E' sempre obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola anche per i cani il cui comportamento possa essere considerato pericoloso. Potranno essere lasciati senza guinzaglio e museruola i cani condotti in spazi debitamente individuati e circoscritti (aree di sgambamento), i cani da caccia nei soli momenti in cui vengano utilizzati per tale scopo o addestrati a tale fine ed i cani delle Forze di Polizia quando siano utilizzati per servizio.

2. E' fatto obbligo agli accompagnatori di cani nelle aree aperte al pubblico:

- a) di avere, al seguito, idonea attrezzatura, per la raccolta delle deiezioni del cane;
- b) di provvedere alla totale immediata asportazione delle deiezioni lasciate dai cani, con successivo smaltimento;

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 e l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività e per la violazione di cui al comma 2, lett. b) la pulizia del luogo interessato dalle deiezioni.

Art. 39 : Volatili

1. Il governo e la pulizia delle gabbie d'uccelli devono essere effettuati in modo che mangimi ed escrementi non si riversino sui balconi o davanzali sottostanti o sul suolo pubblico.

2. E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili ove nidificano abitualmente i colombi, di installare dispositivi idonei ad impedire lo stazionamento o la nidificazione dei volatili all'interno o all'esterno degli immobili stessi.

3. E' fatto obbligo ai titolari degli insediamenti produttivi che lavorano materiali quali vinacce, cereali e similari il cui stoccaggio all'esterno può fungere da richiamo per un elevato numero di volatili, di adottare tutti gli accorgimenti di tipo passivo necessari ad evitare che ciò si verifichi.

4. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 e, nel caso previsto dal comma 1, l'applicazione delle sanzioni accessorie della cessazione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 40 : Divieto di introduzione animali nei locali di produzione, vendita e somministrazione di generi alimentari

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale d'igiene, l'esercente ha l'obbligo di escludere l'accesso degli animali nei locali di produzione, vendita, somministrazione di alimenti e bevande.

2. L'esercente di locali di cui al comma precedente, ha l'obbligo di applicare in modo ben visibile su ogni accesso pubblico, l'avviso indicante il divieto di introdurre animali.

3. E' fatto divieto a chiunque di introdurre animali nei locali di cui sopra (nonché nei pubblici uffici aperti al pubblico e nei locali pubblici), ove tale divieto sia segnalato e comunque fatta eccezione per i cani guida per non vedenti e per i cani delle Forze di Polizia, quando utilizzati per motivi di servizio.

4. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e, nel caso di cui ai commi 1 e 3, la cessazione dell'attività.

TITOLO IX° ATTIVITA' AGRICOLE E TENUTA GIARDINI

Art. 41 : Concimazioni e diserbanti

1. L'effettuare la concimazione con sostanze che esalino odori sgradevoli negli orti o giardini

all'interno del centro abitato è possibile, a condizione che la stessa venga interrata immediatamente.

2. E' vietata l'eliminazione della vegetazione erbacea, arborea ed arbustiva mediante l'utilizzo del fuoco o l'impiego di diserbanti e disseccanti lungo le rive, le scarpate, i margini delle strade, i fossi di scolo, i confini poderali.

3. La violazione alle disposizioni del comma uno comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e della sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi. La violazione al comma secondo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 e della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 42 : Pulizia fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento dei terreni devono mantenere in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, i fossati, i canali di scolo e di irrigazione anche privati adiacenti le strade comunali ed interpoderali, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità nelle strade.

2. Gli stessi devono provvedere alla pulizia dei fossati e delle condotte in cemento dal 15 aprile al 15 maggio e dal 1 settembre al 30 ottobre e comunque ogni qualvolta il normale deflusso delle acque o la visibilità nelle strade vengano impediti dalla vegetazione.

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 nonché della sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

TITOLO X° SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art. 43 : Spettacoli viaggianti

1. Gli spettacoli viaggianti quali circhi, giostre e simili, devono essere regolarmente autorizzati come prescritto nel regolamento comunale sugli spettacoli viaggianti.

2. L'occupazione per l'allestimento di tali spettacoli può avvenire solo sulle aree a tal fine preventivamente determinate o autorizzate al momento.

3. Il concessionario o comunque colui cui viene assegnato un posteggio per l'effettuazione di uno spettacolo viaggiante, deve svolgere la propria attività esclusivamente nell'area a lui concessa.

4. Il suolo circostante lo spazio occupato per spettacoli, fiere e simili, deve essere tenuto costantemente pulito ed in perfette condizioni d'igiene e decoro, a cura dei concessionari.

5. E' fatto divieto, a coloro che occupano suolo pubblico nell'ambito di manifestazioni legate a spettacoli viaggianti, di attirare il pubblico con richiami o rumori molesti.

6. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00. E' prevista, nei casi di cui ai commi 1, 2, 3, e 5, l'applicazione della sanzione accessoria della cessazione dell'attività. Nel caso previsto dal comma 4 è prevista l'applicazione della sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 44 : Carovane

1. Le carovane a seguito di spettacoli viaggianti, qualora occupino a loro volta suolo pubblico, sono soggette ad autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico, nonché all'obbligo di tenere l'area occupata in stato di decoro e di igiene, nonché di ripulire l'area prima del termine dell'occupazione. L'autorizzazione può essere rilasciata per la sola durata dello spettacolo.

2. È vietata la permanenza su tutto il territorio comunale delle carovane di nomadi, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti normative regionali e nazionali.

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e delle sanzioni accessorie della rimessa in pristino dello stato dei luoghi e della cessazione dell'attività.

TITOLO XI ° SANZIONI

Art. 45: Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Qualora alla violazione di norme di regolamento conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

Art. 46 : Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ed obbligo di sospendere o cessare una determinata attività

1. Qualora dall'accertata violazione di norme del presente regolamento si riscontri l'esigenza di far fronte a situazioni tali da necessitare l'urgente rimessa in ripristino dello stato dei luoghi, l'obbligo di sospendere o cessare un'attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione o, in mancanza, nella notificazione. Questi obblighi, quando le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti nel termine di 10 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.
2. La procedura da applicare per tali sanzioni accessorie è quella prevista dall' art. 48 del presente Regolamento.

art. 47 : Sequestro cautelare e sanzione accessoria della confisca amministrativa. Custodia delle cose

1. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 13, 19 e 20 della L. 689/81, gli ufficiali ed agenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e devono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento.
2. Le cose sequestrate sono custodite presso i luoghi e con le modalità indicate nel verbale di accertamento e contestazione/notificazione della violazione.
3. Il verbale di sequestro deve essere trasmesso sollecitamente all'autorità competente che dispone con ordinanza / ingiunzione la confisca delle cose sequestrate.
4. Quando siano trascorsi i termini previsti dagli artt. 18, 19 e 20, della L. 689/81, le cose oggetto della confisca possono essere vendute. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia delle stesse. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. In luogo della vendita è possibile disporre la distruzione ovvero la devoluzione a enti o istituti di beneficenza.

Art. 48 : Abrogazioni ed entrata in vigore

1. E' abrogato il precedente Regolamento di Polizia Urbana ed ogni altra norma che, contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, sia in contrasto con lo stesso.
2. Il presente Regolamento entra in vigore nei termini previsti dallo Statuto Comunale.